



COMUNE DI LENOLA

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA VIGILANZA n. 03 del 05.04.2023

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE EX ART. 1, COMMA 557 L. 311/2004 – DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA

Visto di compatibilità finanziaria attestante ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. A punto 2 del d.l. 78-2009 convertito con legge 109/2009;

Il Resp.le Area 3
f.to Dott.ssa Valeria Passavanti

Data, 05/04/23

Visto di regolarità Contabile attestante copertura finanziaria.
(Art. 153 D.Lgs. 267 18 Agosto 2000).

**Il responsabile dei Servizi
Finanziari e di Ragioneria**
f.to dott.ssa Assunta Rosato

Data, 07 APR, 2023

Si certifica che la presente Determinazione, contestualmente alla sua esecutività, è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Reg 335 del 07 APR, 2023

L'addetto alla pubblicazione
f.to Immacolata Fasolo

Data, 07 APR, 2023

PER COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE



Il Resp.le Area 3
Polizia Locale
Dott.ssa Valeria Passavanti

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA

nella persona della dott.ssa Valeria Passavanti, giusta Decreto Sindacale n. 18774 del 07.10.2021 del Comune di Sperlonga (LT) – capofila - con il quale veniva conferito l'incarico di Responsabile dell'Area 3 Polizia Locale per l'Ufficio Unico Intercomunale di polizia Locale;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020- 2022”;

VISTA la nota prot. n. 11019 del 23.12.2022 a firma del dipendente del Comune di Latina **LUCIANO PASQUALE** (CF LCNPQL70D08F839T) e la nota prot. 2435 del 16.03.2023 a firma del dipendente del Comune di Velletri (RM) **FERRARI DANIELA** (CF FRRDNL81M50L719K) rispettivamente inquadrati nella categoria C3 e C4 nei Comuni di provenienza a tempo indeterminato e pieno presso l'area Vigilanza, volte a prestare attività lavorativa d'eccezione presso i Comuni della gestione associata del servizio di P.L. Campodimele-Lenola- Sperlonga (con Sperlonga Comune capofila), al di fuori dell'ordinario orario di lavoro per un numero massimo di 12 ore settimanali;

VISTI il Nulla Osta rilasciati dalle Amministrazioni di provenienza (prot n. 21076 del 27.03.2023 acclarato al prot. gen dell'Ente con il n. 2788 del 28.03.2023) (documentazione in atti) per la prestazione lavorativa d'eccezione presso l'Ufficio intercomunale di polizia locale (Comuni di Campodimele- Lenola- Sperlonga, tutti con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti) della dip. Ferrari – n.o. già in atti per il dip. LUCIANO;

CONSIDERATE le esigenze connesse alla viabilità del Comune di Lenola (LT) ;

RICHIAMATI:

-l'art. 36 comma 2 del D.Lgs 165/2001 che dispone:”Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti”;

-l'art. 53, comma 8, del medesimo decreto secondo il quale:”le pubbliche Amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione”;

-l'art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 il quale dispone che “gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni locale sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale”;

-l'art. 92, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 il quale recita:”Gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina in materia. I dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purchè autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza possono prestare attività lavorativa presso altri Enti”;

DATO ATTO CHE il ricorso al personale dipendente di altre pubbliche amministrazioni è espressamente consentito dall'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 che, quale fonte normativa speciale, ha introdotto per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, una deroga al principio dell'unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, espresso dall'art. 53 del D. Lgs. 165/2001. La suddetta norma, infatti, prevede che i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, le Comunità Montane ed unioni di Comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purchè autorizzati (con n. o. per la modalità di prestazione lavorativa del c.d. “scavalco d'eccezione”) dall'Amministrazione di appartenenza;

VISTI:

- il parere del Consiglio di Stato n. 2141/2005 del 25 maggio 2005 e preso atto che, sulla base di tale parere, il Ministero dell'Interno, con circolare n. 2 del 21 ottobre 2005, ha confermato la possibilità, attraverso la disposizione di cui all'art. 1, comma 557 della legge 311/2004 dell'utilizzazione presso altri enti del personale dipendente, purchè tali prestazioni lavorative non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'Ente di appartenenza, non interferiscano con i suoi compiti istituzionali e siano svolte nel rispetto delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, in tema di orario giornaliero e settimanale
- il parere della Corte dei Conti, Sez. Molise 105/2016 che ha enucleato -il discrimen sussistente tra lo "scavalco d'eccedenza" ex art. 1, comma 557, della finanziaria del 2005, ed il diverso istituto denominato "scavalco condiviso" ex art. 14 del CCNL 22.01.2004 prevedendo che, nel primo caso, si ha nuovo rapporto di lavoro mentre, nel secondo caso, un **mero utilizzo plurimo e contemporaneo del medesimo dipendente pubblico da parte di più enti;**

PRESO ATTO CHE:

- per quanto attiene alla retribuzione si ritiene che il dipendente a scavalco, non possa che essere retribuito secondo la tariffa oraria, prevista per la categoria di inquadramento;
- al lavoratore verranno rimborsate le spese di viaggio sostenute per l'espletamento della prestazione lavorativa presso questo Ente, ove ne ricorrano le condizioni come previsto dal Parere Aran RAL_1246_Orientamenti Applicativi, come confermato da ultimo dalla Corte dei Conti ex aliis Corte dei Conti Sez. Basilicata/59/2019/Par e con oneri a carico del Comune di Lenola (LT);

CONSIDERATO CHE l'orario giornaliero e settimanale non potrà superare la durata massima consentita comprensiva del lavoro ordinario e straordinario e quindi ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 66/2003 la durata settimanale dell'orario di lavoro non potrà in ogni caso, superare la durata media di 48 ore settimanali;

RITENUTO di dover impegnare le somme necessarie per provvedere all'assunzione di cui sopra;
SENTITO per le vie brevi il Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria;

VISTI e RICHIAMATI gli artt. :

- 97, 107, 108 del TUEL n. 267/2000;
- 4 del D. Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 e smi;
- 53 del D. Lgs. n. 165/2001;
- 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005)
- Lo statuto comunale
- Il bilancio 2023/2025;

DATO ATTO che la sottoscritta, in ordine al presente provvedimento, ne ha controllato preventivamente la regolarità tecnica e ne attesta, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
DATO ATTO dell'assenza di cause di incompatibilità;

DETERMINA

Per quanto in premessa indicato, da intendersi qui integralmente riportato,

1. **DI INCARICARE PER LA PRESTAZIONE LAVORATIVA** di scavalco d'eccedenza, ai sensi dell'art. 1, comma 557 della L. 311/2004 i sottonotati dipendenti:
 - **PASQUALE LUCIANO** – istruttore di vigilanza cat. C pos. Econ. C3 Codice fiscale LCNPQL70D08F839T dipendente a t. pieno ed indeterminato del Comune di Latina con **decorrenza dal giorno 08 Aprile 2023 e sino al giorno 30.06.2023;**

- **DANIELA FERRARI** - istruttore di vigilanza cat. C pos. Econ. C4 codice fiscale FRRDNL81M50L719K – dipendente a tempo pieno ed indeterminato del comune di Velletri (RM) **con decorrenza dal giorno 10 Aprile 2023 e sino al giorno 30.06.2023** ; all'espletamento delle funzioni connesse all'Area III Polizia Locale per un numero massimo, pro capite, di dodici ore settimanali.

2. **DI DARE ATTO CHE** ai lavoratori citati verranno rimborsate le spese di viaggio sostenute per l'espletamento della prestazione lavorativa presso questo Ente, ove ne ricorrano le condizioni come previsto dal Parere Aran RAL_1246_Orientamenti Applicativi, come confermato da ultimo dalla Corte dei Conti ex aliis Corte dei Conti Sez. Basilicata/59/2019/PAR e con oneri a carico del Comune di Lenola (LT);

3. **DI IMPEGNARE** a tal fine per l'anno 2023 :

- Euro 3.000,00 , oneri inclusi, per stipendi da valere sul cap. 129 del bilancio 2023;

- Euro 402,43 per IRAP da valere sul cap. 149 del bilancio 2023.

per la somma complessiva di Euro 3.402,43 sui citati capitoli di bilancio.

4. Di trasmettere la presente per il necessario visto contabile.



Il Capo Area 3 – Polizia Locale
Comandante Ufficio Intercomunale
*Campodimele/Lenola Sperlonga
Dott.ssa Valeria PASSAVANTI